

## L'IMPEDIMENTO DEL RATTO NELL'ATTUALE DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO (can. 1089 CJC E can. 806 CCEO)

1. Sebbene il fenomeno sociale del ratto, cioè della sottrazione in genere violenta di una donna dal luogo in cui si trova, a fine di libidine o di matrimonio, era noto ai Romani fin dall'epoca abbastanza antica<sup>1</sup>, non sembra che, fino agli inizi del Principato, il ratto fosse un fenomeno molto diffuso, tanto che esso ha lasciato tracce assai scarse nella letteratura dell'epoca repubblicana e dei primi secoli dell'Impero<sup>2</sup>. Comunque, deve ritenersi che fin dall'età di Augusto il ratto era già presente come figura criminosa autonoma e che, nelle opere dei retori, si allude' all'*ultimum supplicium*, cioè alla pena di morte per il rapitore<sup>3</sup>. Tuttavia, la pena poteva essere commutata con il matrimonio, sela donna, e coloro dai quali essa dipendeva, erano consenzienti; dal che si deduce che il fatto manteneva ancora un carattere privatistico molto rilevante<sup>4</sup>.

Nell'epoca del dominato, Costantino, con una legge, forse del 320, parzialmente conservata nel C.Th. 9, 24, 1, modificò la concezione e la repressione del *raptus*, disponendo che, qualora uno rapisse o comunque conducesse via con sè una ragazza, nei confronti della quale non avesse preventivamente pattuito il fidanzamento con i genitori di lei, non sarebbe stato esentato da pena per effetto della dichiarazione con cui la ragazza riconosceva di aver acconsentito a seguirlo e forse a sposarlo<sup>5</sup>; in altre parole,

1 Si pensi alla leggenda del ratto delle Sabine (Livio I, 9-13; Plutarco, *Rom.* 14-15 e 19; Ovidio, *fast.* 3, 187 ss.).

2 F. Gorla, voce *Ratto (dir. rom.)*, in: *Enc. del Dir.*, vol. XXXVIII, Milano 1987, p. 707, il quale afferma anche che episodi precisi di ratto a fine di matrimonio non risultano per quel che riguarda l'Italia e che fra le popolazioni germaniche è noto il caso di Arminio, che rapì e sposò la figlia di Segestes, *o. c.*, l. c., p. 707, nota 6).

3 D. 48, 6, 5, 2. Cf. Gorla, *o. c.*, l. c., p. 714.

4 U. Navarrete, 'Gli impedimenti relativi alla dignità dell'uomo: aetas, raptus, crimen', in AA.VV., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Lev., Città del Vaticano 1989, p. 80.

5 Gorla, *o. c.*, l. c., pp. 714-715, il quale osserva che l'assenso prestato tramite la *responsio puelle* faceva sì che la donna fosse ritenuta comparsa del crimine e sottoposta alla stessa pena del

Costantino, che dice di rifarsi allo *ius vetus*, sancisce la pena di morte per il rapitore, mentre sottrae al *pater familias* la possibilità di una composizione privata e al rapitore l'opzione di liberarsi dalla pena, contraendo matrimonio con la rapita se questa acconsentiva<sup>6</sup>. Ed anche se nella costituzione di Costantino non si fa riferimento ad alcun impedimento matrimoniale, sembra più probabile l'opinione secondo cui, in tale legislazione, il *raptus* costituiva un vero impedimento fra il rapitore e la rapita, tant'è vero che nella legislazione, promulgata nel 374 dagli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano, si presuppone l'esistenza di tale impedimento fra rapitore e rapita e si stabilisce la possibilità di accusare di nullità il matrimonio entro il quinquennio dalla sua celebrazione: se entro tale termine il matrimonio non veniva accusato di nullità, se ne prescriveva l'azione e lo si convalidava *ipso iure*<sup>7</sup>. Tale conseguenza del ratto, cioè la nullità del matrimonio fra il rapitore e la rapita si poteva, in realtà, ritenere già contenuta nella costituzione Costantiniana<sup>8</sup>.

Giustiniano più tardi proibì, sotto pena di nullità, il matrimonio tra il rapitore e la sua vittima, fosse essa vedova o nubile, e la determinazione della pena era prevista nella famosa costituzione del 533 C. 9, 13, 1<sup>9</sup>, la quale comminava la pena di morte e la confisca dei beni a favore della rapita non solo nei confronti dell'autore del ratto, ma anche di coloro che avessero comunque partecipato all'attuazione del ratto stesso<sup>10</sup>. Si ribadisce che, nella Costituzione richiamata, il crimine di ratto sussisteva sia nei confronti di vergini onorate sia nei confronti di vedove, anche se di condizione libertina o servile, e i rapitori e i loro collaboratori sorpresi sul fatto dovevano essere immediatamente uccisi dai genitori, consanguinei, tutori o curatori

rapitore; che anzi, una sanzione consistente nell'esclusione dalla successione ai genitori, colpiva anche colei che fosse stata rapita contro il proprio volere, in quanto si presumeva che ella avesse reso possibile il fatto con il proprio comportamento incauto o con un'insufficiente resistenza.

6 Navarrete, *o. c.*, l. c., p. 80. Afferma, peraltro, il Gorla che, quali fossero le pene che Costantino irrogava al rapitore o alla donna consenziente non risulta espressamente dal testo giunto fino a noi, ma sembra logico supporre che Costantino avesse previsto una pena di morte qualificata, che doveva colpire anche coloro che fossero stati compartecipi al ratto e coloro che vi avessero prestato la loro opera: se fossero stati schiavi, dovevano essere bruciati vivi (*o. c.*, l. c., p. 715, nota 47).

7 O. Robleda, *El matrimonio en Derecho romano*, Roma 1970, pp. 209 ss. Vedi Gorla, *o. c.*, l. c., p. 716, secondo cui, se la costituzione di Costantino parlava esplicitamente solo di *puellae* o *virgines*, essa presupponeva evidentemente disposizioni precedenti che indicavano con maggior chiarezza che tutte le donne potevano essere vittime del reato, precisando probabilmente che doveva trattarsi di persone libere, o forse anche *ingenuae honestae vitae*: non vi era, quindi, di per sè bisogno, anche dopo che fu ammessa la religione cristiana, di norme speciali riguardo al rapimento di vergini o di vedove che avessero scelto di consacrarsi a Dio nella castità (p. 717).

8 Navarrete, *o. c.*, l. c., p. 80.

9 Vedi anche D. 48, 6, 5, 2 e l. 4 18, 8.

10 G. P. Massetto, voce *Ratto* (*dir. interm.*), in: *Enc. del Dir.*, vol. XXXVIII, Milano 1987, p. 734.

della donna che intendevano rapire, specialmente se sposata<sup>11</sup>. Con Giustiniano, in sostanza, la figura del ratto si assestò nelle forme che le aveva conferito Costantino, con la modifica, peraltro, di non sottoporre più a pena la donna che vi avesse prestato il proprio consenso o non avesse opposto sufficiente resistenza e che, rispetto alla legislazione precedente, veniva estesa la tutela a schiave e liberte, nonchè veniva compensata la vittima per l'ingiuria subita con attribuzioni di carattere patrimoniale<sup>12</sup>. Quel che è importante rilevare è che Giustiniano, oltre a precisare le pene nei confronti dei rapitori delle donne a seconda della loro categoria sancì, formalmente l'impedimento dirimente e perpetuo fra il rapitore e la rapita<sup>13</sup>.

2. Per quanto riguarda il diritto canonico, nell'età immediatamente successiva a Costantino; si incontrano le prime prese di posizione della Chiesa nei confronti del ratto, preso soprattutto in considerazione come impedimento al matrimonio<sup>14</sup>.

La più antica disposizione della Chiesa in materia di ratto si trova nel Concilio di Ancira (a. 314), in cui al can. 11 si dispone che le donne fidanzate e poi rapite da altri debbono essere restituite ai loro *sponsi* quand'anche abbiano subito violenza, con la conseguenza che si cercava di evitare il matrimonio con il rapitore, almeno fino a quando il precedente fidanzato non avesse sciolto il vincolo sponsalizio<sup>15</sup>.

Intorno all'anno 375 il canone ancirano venne sostanzialmente ripreso e ribadito da Basilio, Vescovo di Cesarea in Cappadocia<sup>16</sup>, il quale però lo completò, aggiungendo che, se la donna rapita non fosse legata da alcun vincolo, doveva essere restituita ai suoi familiari, cui spettava decidere se darla in matrimonio al rapitore oppure no<sup>17</sup>. Basilio impostò la problemati-

11 Gorla, o. c., l. c., pp. 720-723. Nel C. 1, 3, 53 vi sono precisazioni e chiarimenti per il caso che il ratto sia compiuto a carico di vergini o di vedove dedicate a Dio, oppure diaconesse (vedi Gorla, o. c., l. c., p. 723).

12 Gorla, o. c., l. c., p. 724.

13 C. 9, 13, 2: *«Nec sit facultas raptae ... cuilibet ... raptorem suum sibi maritum exposcere, sed cui voluerint parentes, excepto raptore, eam legitimo copulent matrimonio, quoniam nullo modo, nullo tempore datur a nostra serenitate eis consentire, qui hostili more in nostra republica matrimonium student sibi coniungere»*.

14 Massetto, o. c., l. c., p. 736.

15 Gorla, o. c., l. c., p. 719.

16 È facile ricordare che Basilio di Cesarea dette vita alla terza fase monastica orientale, dettando le regole per fare assumere ai monasteri l'aspetto di vere comunità organiche e vitali, per accrescere l'autorità dei superiori locali, rendendo più umane le austerità, imponendo a tutti di lavorare per occupare il tempo e rendersi utili e fissando i tipi di preghiere da recitare (cf. P. Brezzi, *Breve storia del Cristianesimo*, Napoli 1957, p. 87).

17 Gorla, o. c., l. c., p. 718, il quale osserva che, poco oltre, in mancanza di disposizioni precedenti, Basilio determinava in tre anni di esclusione dalla Chiesa la pena canonica del rapitore e dei suoi collaboratori; pena che, peraltro, veniva a cadere nel caso in cui non ci fosse stata violenza.

ca del matrimonio tra rapitore e rapita essenzialmente come una questione di libertà del consenso nell'ambito del quale, secondo la mentalità dell'epoca venne dato un peso particolare all'assenso dai familiari della donna piuttosto che a quello della donna stessa<sup>18</sup>. Inoltre, a favore del matrimonio fra il rapitore e la rapita si presentano forse alcune fonti ecclesiastiche, che si possono collocare tra la fine del sec. IV e l'inizio del sec. V, le quali si richiamano evidentemente a testi dell'Antico Testamento<sup>19</sup>. Del resto, altri canoni ecclesiastici riguardavano la necessità di punire i rapitori ed eventualmente le donne consenzienti, specialmente nell'ipotesi in cui queste ultime avessero promesso di conservare la castità, come è dimostrato dal can. 27 del Concilio di Calcedonia (a. 451), il quale riguardava il ratto compiuto a fine di matrimonio e stabiliva che sia il colpevole sia i suoi collaboratori venissero scomunicati, se si trattava di laici, e deposti, se si trattava di clerici<sup>20</sup>.

Nel periodo carolingio le pene assumevano un carattere religioso; sicchè il rapitore doveva soggiacere alla pena della penitenza ed, eventualmente, a quella della scomunica<sup>21</sup>. E se da Ludovico il Pio veniva stabilita la pena del bando pecuniario e dell'esilio nel caso di ratto della sposa altrui<sup>22</sup>, Lotario, dal canto suo, sanciva che il rapitore non poteva congiungersi in matrimonio con la donna rapita<sup>23</sup>; di conseguenza è quanto mai evidente che le disposizioni legislative della Chiesa, specie in questo periodo carolingio, stabiliscono l'impedimento al matrimonio<sup>24</sup>. Fra i Concili particolari assume importanza particolare nella nostra materia il Concilio di Meaux (Meldense) dell'845, il quale, dopo aver disposto alcune norme in

18 Gorla, *o. c.*, l. c., p. 719.

19 Can. 67 dei *Canones Apostolorum*, il quale prevede che colui il quale, dopo averle recato violenza, avesse presso di sé una giovane con cui non era fidanzato, fosse escluso dalla comunione e dovesse tenerla con sé anche se povera e non potesse prenderne un'altra. Tale disposizione deriva senza possibilità di dubbio dall'Antico Testamento e in particolare da Deut. 22, 28 e da Es. 22, 15.

20 Gorla, *o. c.*, l. c., p. 719. E' da tener presente che da questo periodo fino alla fine del primo millennio, alcuni Pontefici e vari Concili particolari, oltre al Concilio ecumenico di Calcedonia, si occuparono del *raptus mulieris*, fornendo alle *collectiones canonum*, soprattutto a quelle di Burchardo di Worms, di Ivo di Chartres e al Decreto di Graziano, un materiale molto difficile da concordare, a causa della molteplicità delle disposizioni canoniche che si erano andate accumulando lungo i secoli su questa materia (Navarrete, *o. c.*, l. c., pp. 80-81).

21 C. 9, 13, 1, 2; Nov. 143, 150.

22 *Lod. P.*, 14.

23 *Expositio ad Roth.*, 187.

24 Navarrete, *o. c.*, l. c., p. 81, il quale afferma che, in primo luogo, si avverte una distinzione fondamentale tra il ratto di *puella desponsata* e quello di altre donne, tant'è vero che la prima legge canonica in materia di ratto, quella del già considerato Concilio di Ancira, si occupa proprio dell'ipotesi del ratto di una *puella desponsata*, rapita non dal proprio *sponsus* ma da altro uomo (can. 9): la *abductio* della propria *sponsa* non veniva, infatti, considerata come ratto, secondo l'espressione *non fit raptus sponsae propriae*, nel senso che tale ratto, se seguito dalla copula carnale, altro non era che una fattispecie di quello che poi si chiamerà *matrimonium praesumptum*.

ordine alla regolarizzazione dei matrimoni già celebrati fra rapitori e donne rapite (can. 63 e 64), sancisce per l'avvenire che i rapitori, oltre ad essere scomunicati, restino *sine spe coniugii perpetuo* (can. 66)<sup>25</sup>.

Il monaco camoldolese GRAZIANO trattava ampiamente del *raptus*, considerando tale anche lo stupro, equiparando *l'oppressio violenta* all'*abductio violenta*, anche quella effettuata *intuitu matrimonii*. Significativo, peraltro, è il fatto che egli ammetteva la possibilità della *purgatio raptus* mediante la restituzione, la penitenza pubblica e l'assenso delle parti e dei loro genitori<sup>26</sup>. Peraltro, i Decretisti generalmente non accolsero la dottrina del Maestro, anzi da alcuni essa fu fortemente contestata, tanto che si finì per escludere il ruolo dei genitori definitivamente e si ammise in modo sempre più deciso la validità del matrimonio fra il rapitore e la rapita, se essi convivevano liberamente *affectedu maritali*; gli stessi principii erano stati chiaramente affermati da Pietro Lombardo, il quale aveva, in sostanza sostenuto che alla convivenza maritale a seguito di ratto si potevano applicare gli stessi principii di un matrimonio nullo *ex metu*, ma convalidato in forza del consenso successivo<sup>27</sup>.

Si afferma giustamente che tale indirizzo dottrinale finiva per far perdere all'impedimento di ratto la propria autonomia e per togliergli la sua efficacia dirimente; e se già Lucio III (1181-1185) sanciva la validità di un matrimonio fra il rapitore e la rapita consenziente al matrimonio, alcuni anni dopo, Innocenzo III (1198-1216) toglieva qualsiasi forza invalidante all'impedimento di ratto, affermando che la ragazza rapita contraeva legittimamente con il rapitore, se il precedente dissenso si trasformava successivamente in consenso<sup>28</sup>. Conseguentemente, il ratto non costituiva più un impedimento, ma un delitto da punire, tant'è vero che le due decretali di Lucio III e di Innocenzo III, lungi dall'essere inserite nel libro IV delle Decretali di Gregorio IX, che tratta del matrimonio, sono contenute nel libro V, riservato al diritto penale, con il risultato che i decretalisti, seguendo tale impostazione, si occuparono del ratto non più sotto il profilo matrimoniale, bensì solo in quanto esso costituiva e rappresentava un delitto da punire<sup>29</sup>; che, anzi, nel diritto delle Decretali, non costituendo il ratto un impedimento autonomo,

25 Navarrete, o. c., l. c., p. 81. L'autore fa notare che in questo tempo il matrimonio senza l'assenso del padre della sposa era considerato come ratto, il così detto *raptus in parentes*, e punito dalla Chiesa con scomunica, laddove la convalida del matrimonio era rimessa alla volontà del genitore offeso.

26 Navarrete, o. c., l. c., p. 82.

27 Pietro Lombardo, *Sent.*, l. IV, dist. 27: *Verum tamen qui inviti et coacti coniuncti sunt, et postea, ab aliquo tempore, sine contradictione et querimonia cobabitaverint facultas recedendi vel reclamandi habita consentire videntur, et consensus ille subsequens supplet quod praecedens coactio tulerat.*

28 Navarrete, o. c., l. c., p. 81.

29 Navarrete, o. c., l. c., p. 82.

la libertà matrimoniale della donna era tutelata mediante il riconoscimento del vizio di violenza quale causa di nullità del matrimonio, con il risultato che era considerato valido ed efficace il consenso liberamente prestato dalla donna rapita, anche prima di essere sottratta al potere del rapitore e collocata in luogo sicuro<sup>30</sup>.

3. Fu il Concilio di Trento a dare origine alla figura autonoma dell'impedimento di ratto rispetto al capitolo della *vis et metus*, introducendo così una più completa ed efficace difesa della libertà matrimoniale della donna, nei confronti di chi la rapiva con l'intenzione di coartarla alle nozze, esigendo che essa fosse liberata e collocata in luogo sicuro prima di poter consentire validamente al matrimonio col rapitore<sup>31</sup>. Sicchè, accanto ad una preesistente causa di nullità del matrimonio, qual era la violenza, risultante dal diritto naturale, venne a porsi un impedimento dirimente di diritto ecclesiastico, il ratto; e mentre anteriormente al Concilio era sufficiente, ai fini della validità del matrimonio, l'accertamento della libertà della dichiarazione matrimoniale della rapita, *etiamsi constituta in potestate raptoris*, dal Tridentino in poi risultò indispensabile la liberazione della rapita dalla soggezione al rapitore prima che la stessa potesse comunque validamente consentire al matrimonio<sup>32</sup>.

Con il Concilio di Trento si tornava a parlare dell'impedimento del ratto, dopo una lunga interruzione di quasi quattro secoli, sia per la preoccupazione conciliare di porre rimedio alla piaga dei matrimoni clandestini sia per porre fine alla polemica dovuta all'ingerenza del Re di Francia, Enrico II, che nel 1556, con un editto sui matrimoni clandestini, esigeva l'assenso dei genitori per il matrimonio dei propri sudditi, sotto la pena di diseredarli e di altre ammende pecuniarie<sup>33</sup>. Il Concilio non accolse le pressioni di Enrico II nel senso che occorreva il consenso dei geni-

30 C. 7. X, 5, 17. Sul problema, cf. G. Ferroglio, 'Studi in tema di «impedimentum raptus»', in: *Annali Camerino*, vol. XX, Milano 1954, p. 147.

31 Conc. Trid., Sess. XXIV, *De reform. matr.*, c. 6: «Decernit S. Synodus, inter raptorem et raptam quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum posse consistere matrimonium. Quodsi rapta, a raptore separata et in loco tuto et libero constituta, illum in virum habere consenserit: eam raptor in uxorem habeat, et nihilominus raptor ipse, ac omnes illi consilium, auxilium et favorem praebentes, sint ipso iure excommunicati ac perpetuo infames omniumque dignitatum incapaces. Et si clerici fuerint, de proprio gradu decendant. Teneatur praeterea raptor, mulierem raptam, sive eam in uxorem duxerit sive non duxerit, decenter arbitrio indicis dotare» (*Conciliorum oecumenicorum Decreta*, a cura di G. Alberigo - G. A. Dossetti - P. Jannou - C. Leonardi - P. Prodi, Bologna 1973, p. 758).

32 F. X. Wernz - P. Vidal, *Ius canonicum*, t. V, Romae 1928, pp. 367 ss.; P. Gasparri, *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. I, Città del Vaticano 1932, pp. 383-384; Ferroglio, *o. c.*, l. c., pp. 148-149.

33 Navarrete, *o. c.*, l. c., p. 83, il quale afferma che il testo del Concilio è chiaro, ma poichè manca in esso una definizione del termine «ratto» e la dottrina degli ultimi secoli non si era preoccupata del ratto in ordine al matrimonio, il testo dava luogo a non pochi interrogativi che solo la dottrina e la giurisprudenza faranno mutare.

tori per la validità dei matrimoni dei minorenni, se è vero che, per il decreto conciliare, l'unica condizione per la *purgatio* dell'impedimento era che la ragazza fosse costituita in luogo sicuro e libero e che volesse sposare il rapitore<sup>34</sup>. La teoria gallicana, senza opporsi direttamente al decreto tridentino, intendeva ripristinare l'antico *raptus in parentes*, ottenendo in tal modo il riconoscimento che l'assenso dei genitori fosse un elemento *ad validitatem* per il matrimonio dei minorenni; ma la *ratio legis* del decreto tridentino non lasciava spazio a che il consenso dei genitori potesse avere qualche rilevanza sull'impedimento di ratto<sup>35</sup>. Non a torto un grande ed illustre studioso della materia ribadiva che la *ratio legis* non era altro che «*libertati matrimonii favere: cavere ne femina renitens cogatur illud inire. At ad eam libertatem nihil confert parentum voluntas, sed sola feminae, quae in hoc eventu reperitur abductioni connivens. Nec dicas voluntatem parentum desiderari ad honestatem matrimonii. Nam Tridentinum in eo decreto, non honestatem, sed solam eius libertatem spectat*»<sup>36</sup>.

Nè si può, a questo punto, non fare menzione della così detta *Instructio Austriaca* del Rauscher, Arcivescovo di Vienna del 1853, rimasto in vigore nell'impero austroungarico fino alla promulgazione del Codice pio-benedettino del 1917, che, per quanto concerne il *raptus in parentes*, segnava un tentativo di ritornare ad esigere ancora la mancanza del consenso dei genitori come elemento costitutivo del ratto<sup>37</sup>.

In conclusione, se nel diritto delle Decretali la proibizione era implicitamente compresa nel concetto generale della violenza e del timore, nel diritto del Tridentino tale presunzione fu rinforzata fino al punto che fu stabilito che il ratto era un impedimento dirimente che comportava la nullità del matrimonio tra rapitore e rapita fino a quando quest'ultima restava in

34 Navarrete, o. c., l. c., p. 83. La giurisprudenza civile francese non si dette per vinta ed escogitò un'accorta teoria che finiva per giustificare l'applicazione dell'editto del Re di Francia senza intaccare il decreto conciliare, con la quale teoria introduceva il «rapt de séduction», per cui il matrimonio di un figlio minorenne, contratto senza l'assenso dei genitori, non era nullo per questo capo, ma esso doveva essere annullato ugualmente perchè ildifetto di assenso faceva presumere in maniera assoluta la seduzione, la quale doveva essere assimilata al ratto violento, costituito espressamente impedimento dirimente dal Tridentino, con la conseguenza che il ratto di seduzione rendeva nullo il matrimonio (cf. B. Testacci, *La difesa della libertà della donna nell'impedimento di ratto*, Roma 1962, pp. 74-75).

35 Navarrete, o. c., l. c., p. 83.

36 Th. Sánchez, *De Sancto matrimonii Sacramento*, lib. VII, disp. 13, n. 13.

37 Il testo di detta *Instructio* si trova in *Analecta Juris Pontificii* 2 (1857), col. 2535 ss. Vedi anche Testacci, o. c., pp. 91-93. Si rileva che con la fine dell'impero austro-ungarico, la *Instructio Austriaca* venne formalmente abrogata con la promulgazione del Codice del 1917, dove non rimane la benchè minima sfumatura che l'assenso paterno sia necessario per la validità del matrimonio dei figli (Navarrete, o. c., l. c., p. 84).

potestà del rapitore<sup>38</sup>. E' vero, infatti, che l'impedimento del ratto *«est non tam in poenam criminis, quam propter matrimonii libertatem, licet maxime idoneum sit ad animos a tanto facinore avertendos: nam vir, sciens matrimonium consistere non posse, nisi muliere in plenam libertatem restituta, illud non perpetrabit»*<sup>39</sup>.

4. Il Codice pio-benedettino nella disposizione legislativa del can. 1074 ripropose sostanzialmente la normativa del Concilio di Trento, stabilendo:

- «§ 1. *Inter virum raptorem et mulierem, intuitu matrimonii raptam, quandiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum potest consistere matrimonium.*
- § 2. *Quod si rapta, a rapitore separata et in loco tuto ac libero constituta, illum in virum habere consenserit, impedimentum cessat.*
- § 3. *Quod ad matrimoni nullitatem attinet, raptui par habetur violenta retentio mulieris, cum nempe vir mulierem in loco ubi ea commoratur vel ad quem libere accessit, violenter intuitu matrimonii detinet.*

Di fronte a tale disposizione normativa, si è autorevolmente affermato che da questa formulazione furono risolti tutti i vecchi dubbi dei canonisti, circa l'inesistenza dell'impedimento nel caso che la donna facesse rapire l'uomo<sup>40</sup>, o che il ratto seguisse non a scopo di matrimonio, o se non si trattasse di ratto, ma di detenzione nel luogo dove già la donna si trovava, o se il ratto fosse effettuato per ottenere che la donna sposasse non il rapitore, bensì altra persona<sup>41</sup>. Opportunamente si è osservato che la disposizione richiamata sembrava essere rimasta nel *Codex* come relitto di antiche norme, le quali, accanto ad altre pene contro il rapitore, stabilivano l'incapacità sua a sposare anche in avvenire, dopo cessati gli effetti del ratto, la persona rapita<sup>42</sup> che anzi, si è ribadito che, nel sistema del *Codex*, la norma poteva sembrare superflua, accanto a quella che stabiliva la nullità per vizio di consen-

38 D. Schiappoli, *Il matrimonio secondo il Diritto canonico e la disciplina concordataria italiana*, Napoli 1932, p. 174.

39 Gasparri, o. c., pp. 384-385.

40 Non si era mancato di affermare, infatti, che *«antiquo iure non levis erat controversia inter DD. num verificaretur raptus cum impedimento matrimonium dirimente, si iuvenis pusillanimis a muliere magnae auctoritatis raperetur intuitu matrimonii; sed hanc controversiam dirimit Conc. Trid. et Codex in cit. can. 1074, clare edicentes impedimentum non existere, nisi inter virum raptorem et mulierem raptam. Ratio est quia mulier facilius violentiam, intuitu matrimonii, patitur, quam vir; lex vero respicit quae communiter contingunt, non vero quae raro et per modum exceptionis»* (Gasparri, o. c., pp. 386-387. Così anche Schiappoli, o. c., p. 175).

41 A. C. Jemolo, *Il matrimonio nel Diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Bologna 1993 (ristampa), p. 234.

42 Jemolo, o. c., p. 234.



so nel caso di *vis et metus* e che costringeva a scegliere il matrimonio per potersene liberare (can. 1087, § 1), tant'è vero che non mancavano autori che la consideravano più che come una norma costitutiva d'un impedimento, come disposizione la quale poneva una presunzione *iuris et de iure* di mancanza di consenso libero, laddove peraltro nel sistema del *Codex* pareva trattarsi di una vera norma costitutiva dell'impedimento, autonoma rispetto al can. 1087, § 1, che considerava il vizio del consenso scaturente dalla *vis et metus*<sup>43</sup>.

Il Codice del 1917 confermava, in definitiva, la nullità del matrimonio tra il rapitore e la rapita, fino a che questa fosse rimasta in potere di lui<sup>44</sup> e, parlando il Codice della sola donna rapita, non comprendeva nell'impedimento il ratto commesso sopra un uomo, trattandosi in tal caso di un'eventuale nullità di matrimonio *ex vi et metu*<sup>45</sup>. Risulta chiaro che la legislazione codicistica si era ispirata ai principii del Concilio Tridentino, comprendendo nel concetto di ratto l'elemento costitutivo della violenza, dato che ratto significa un'azione violenta, con cui si traduce una persona da un luogo ad un altro e, quindi, il ratto doveva considerarsi impedimento per tutto il tempo in cui la rapita rimaneva nelle mani del rapitore<sup>46</sup>. Il ratto doveva essere compiuto dall'uomo nei confronti di una donna, anche per opera di altre persone<sup>47</sup>.

Sulle qualità della donna rapita non vi erano nella dottrina dubbi di sorta, nel senso che la donna poteva essere di qualsiasi condizione, non importando se fosse vergine, vedova, maggiore o minore di età, corrotta o onesta, o addirittura pubblica meretrice, se è vero che le parole del Codice suonavano in modo generale, nè v'era ragione alcuna per apportare distinzioni inopportune, essendo stato scopo del legislatore quello di tutelare la libertà del matrimonio<sup>48</sup>. Sorgeva il dubbio se potesse considerarsi *raptus* quello effettuato dall'uomo nei confronti della sua *sponsa invita*, poichè alcuni autori affermavano che, in tal caso, non era lesa la libertà del matrimonio, essendo la donna già propensa al matrimonio. Senonchè, tanto il Concilio di Trento quanto il Codice del 1917 avevano risposto in modo contrario, dato che, *«licet supponas sponsam teneri, tamen semper verum est eius libertatem in ordine ad matrimonium raptu laedi, quia ipsa vi privata cogi nequit sponsaliam fidem servare»*<sup>49</sup>. Non era invece compreso nel can.

43 Jemolo, o. c., p. 234.

44 M. FALCO, *Introduzione allo studio del «Codex iuris canonici»*, Bologna 1992 (ristampa), p. 331.

45 SCHIAPPOLI, op. cit., p. 175.

46 SCHIAPPOLI, op. cit., p. 174.

47 SCHIAPPOLI, op. cit., p. 174.

48 GASPARRI, op. cit., p. 388. Vedi anche SCHIAPPOLI, op. cit., p. 174.

49 Gasparri, o. c., pp. 388-389.

1074 il cosiddetto ratto consensuale, cioè quello di donna minore consenziente, ove oggetto dell'offesa non era la donna, bensì il titolare della patria potestà<sup>50</sup>. Questo è espressamente detto in una sentenza rotale del 22 dicembre 1934, *coram* Massimi, in cui ricorreva una discussa ipotesi, quella che si verificava quando il fatto non era commesso con l'uso della violenza<sup>51</sup>. In effetti dalla istruttoria non emergeva la prova sufficiente neanche della frode con cui la medesima sarebbe stata indotta a permanere nella di lui soggezione, nè infine dell'asserita ripugnanza da parte di lei a contrarre quel matrimonio; che anzi, dalle trascritte proposizioni e da alcune parole (*non vi sed blanditiis*) si doveva desumere che, esclusa la figura del *raptus in parentes*, nonchè quella del *raptus seductionis* non rimaneva che da considerare come fatto costitutivo dell'impedimento, altro che il ratto consumato con la violenza, sia essa fisica sia morale<sup>52</sup>.

5. Elemento costitutivo dell'impedimento del ratto era dunque la violenza fisica o morale; se mancava la violenza non si aveva l'impedimento a meno che le seduzioni e gli allettamenti fossero tali da costituire una violenza psichica<sup>53</sup>. La legge presumeva che alla donna rapita venisse meno la necessaria libertà di acconsentire, e tale presunzione era *iuris et de iure*<sup>54</sup>.

Si affermava da un'autorevole dottrina che, perchè si avesse il *raptus proprie dictus* era necessaria *l'abductio de loco ad locum*, cioè era necessario che il *locus a quo* ed il *locus ad quem* fossero moralmente diversi, senza che, peraltro, fosse necessario insistere sulla distanza di un luogo dall'altro: «*sed potius consideranda est abductio de loco seu statu tuto, in quo mulier*

50 Jemolo, o. c., p. 234, il quale precisa: «*a parte che il nome di ratto consensuale è termine dei codici penali che contrasta con l'idea comune di ratto, la quale importa una qualche violenza o almeno un inganno, attraverso cui il rapitore siasi fatto seguire dalla rapita, sta in un sistema come quello del diritto canonico dove non è necessario il consenso del titolare della patria potestà per le nozze del minore, male si vedrebbe questo impedimento*» (pp. 234-235).

51 S.R.R. Dec., dec. 96, *coram* Massimi, 22 dicembre 1934, vol. XXVI, n. 2, p. 805 e n. 10, pp. 808-809. Così si riassume la fattispecie: una giovinetta diciannovenne, che viveva alquanto liberamente a Parigi, fu condotta una sera dal suo corteggiatore in un pubblico ritrovo, da dove quest'ultimo la portò ubriaca e mancante di sensi nella sua casa, e il matrimonio fu contratto, perdurando lo stato di relativa saggiezza della donna all'uomo. Il turno rotale non riconobbe nel caso l'esistenza dell'impedimento del ratto, sostenendo: «*Huic impedimento non est locus, nisi mulier sit invita sive quoad ipsam abductionem vel detentionem, sive quoad matrimonium. Stat igitur impedimentum, si mulier, primo consentiens in abductionem, postea dissentit in abductionem matrimonii intuitu factam. Exsulat autem ex huius impedimenti finibus, raptus qui dicitur, seductionis, cum mulier non vi, sed blanditiis, adducitur ad consensum tum in fugam tum in matrimonium. Neque constat adesse impedimentum, si puella nondum sui juris, in fugam et in matrimonium consentiens, rapiatur parentibus tutoribusve invitis aut insciis*» (vedi E. Graziani, 'Ratto violento, ratto fraudolento e ratto sedutorio', in: *Dir. eccl.*, 1942, p. 412).

52 Graziani, o. c., l. c., p. 412.

53 Schiappoli, o. c., pp. 174-175.

54 Schiappoli, o. c., p. 175.

*non est in potestate raptoris, in locum seu statum non tutum, in quo sub huius potestate degit*<sup>55</sup>. Del resto, la questione aveva perduto ogni importanza pratica, dato che il can. 1074, § 3 aveva opportunamente equiparata all'*abductio violenta* della donna da parte dell'uomo la *retentio violenta* della stessa, cioè il sequestro. Si precisava che, se la donna consenziente fosse portata in un altro luogo, il *raptus proprie dictus* si verificava in due ipotesi. In primo luogo, se la donna *etiam sui iuris*, e anche col consenso dei suoi, fosse trasportata *dolo malo viri* in un altro luogo ed in questo trattenuta, nonostante vi fossero autori che negavano esservi in tal caso il ratto, mancando la violenza, si rilevava, al contrario, che in tale ipotesi sussisteva il *raptus*, dal momento che il dolo era equiparato alla violenza morale<sup>56</sup>. In secondo luogo, se la donna *non sui iuris*, consenziente fosse rapita dall'uomo, ma *invitis vel insciis parentibus*, si presumeva che il consenso fosse estorto con dolo dall'uomo *intuitu matrimonii* ricadendo in tal modo nell'ipotesi precedentemente contemplata<sup>57</sup>.

Oltre che sull'*abductio violenta*, la dottrina insisteva sulla resistenza a tale *abductio* da parte della donna e si manteneva fedele ai principii per quanto concerneva la *abductio de loco ad locum*, richiesta quale elemento costitutivo del ratto. Tuttavia, come abbiamo visto, alla fattispecie del ratto propriamente detto, si finì per equiparare dalla citata sentenza *Parisiensi* del

55 Gasparri, o. c., p. 389, il quale affermava anche: «*Si mulier transferatur de cubiculo in cubiculum eiusdem domus, aut de vi publica seorsim abducatur in locum contiguum e. g., in agrum, communiter AA. docent raptum non adesse, quia locus non est diversus et separatus*»; al che risponde l'autore citato che «*non videtur impossibile ut etiam in tam parva locorum distantia seu diversitate inveniantur in aliquo particulari casu ratio raptus, quia locus est physice diversus, et fieri potest ut prior mulieri sit tutus, alter non tutus*».

56 Gasparri, o. c., pp. 390-391: «*Antiquo iure non nullo negabant hunc casum decreto Conc. Trid. comprehendi, quia, aiebant, deest violentia raptui essentialis. Sed vera sententia affirmat tum iure tridentino tum iure Codicis, quia in casu adest raptus iuxta communem loquendi usum, qui illum dolum violentiae morali aequiparat et non solum ius romanum, sed etiam recentiores Codices raptum in casu agnoscunt; et cum ratio legis plene urgeat, dicendum hunc raptum sub lege comprehendendi. Neque dicas, si Sempronia libere ad locum accessit, potius quam raptum proprie dictum, esse alterum casum violentiae detentionis intuitu matrimonii, de qua in rel. can. 1074, § 3; nam Sempronia ex hypothesis dolo malo viri in locum accessit, et ideo dici nequit libere accessisse*». Cf. anche una fattispecie richiamata dall'autore che riguarda il caso in esame e che ricorre in una *Parisiensi* del 25 giugno 1864 (S. Congr. Conc. *Parisiensi*, 25 giugno - 27 agosto 1864, in AAS, I, pp. 15 ss.).

57 Gasparri, o. c., p. 392: «*Praeterea in casu ex una parte habetur raptus, quia violentia inferitur parentibus, qua ratio raptus salvatur et usus loquendi communis (praesertim si puella, obstantibus parentibus, abducitur), romana legislatio ac recentiores Codicis raptum in casu admittunt, ex alia autem parte, ratio legis, urget, quia mulier, consentiens in raptus, potest dissentire matrimonio, non enim consentit in raptum intuitu matrimonii, ex hypothesis. Ceterum post Codicem quaestio est parvi momenti, quia si non est raptus proprie dictus, certe est alter casus violentiae mulieris detentionis, ex qua enascitur dirimens impedimentum ex rel. can. 1074*». In ordine alla *violenta abductio* si devono anche ricordare la risposta della S.C.C. in *Herbipolensi, Matrimoni*, del 24 aprile 1857 e 18 giugno 1859, citata dall'autore (p. 390).

25 giugno e 27 agosto 1864, l'altra fattispecie della *retentio violenta*, con la conseguenza che, se la *violenta abductio* costituiva il *raptus in fieri*, la *violenta retentio* costituiva il *raptus in facto esse*<sup>58</sup>.

Il ratto nelle sue due forme doveva essere effettuato poi *intuitu matrimonii*, cioè allo scopo di contrarre con essa matrimonio; non configurandosi la fattispecie del ratto, quale impedimento al matrimonio, qualora esso fosse avvenuto a scopo di estorsione o di libidine o altro fine. Si riteneva che nel dubbio *mulier rapta praesumitur intuitu matrimonii licet promissio vel tractatus de matrimonio ineundo non praecesserit, tum quia est minus malum, tum propter favorem libertatis matrimonii*<sup>59</sup>. Dunque, importanza fondamentale assumeva l'intenzionalità del rapitore, nel senso che, perchè sorgesse l'impedimento, l'*abductio violenta* doveva essere fatta a scopo di matrimonio, dato che tutte le altre forme di seduzione di una donna non avevano rilevanza in relazione all'impedimento, come è chiaramente affermato nel can. 1074 del Codice pio-benedettino<sup>60</sup>. E' ovvio che, a scopo di matrimonio, doveva essere effettuata anche l'*abductio fraudolenta*, cioè quella messa in opera per mezzo di dolo con il quale il consenso della donna era estorto dall'uomo. La violenza, infatti, può essere fisica, ma anche morale e tale da fiaccare la resistenza opposta dalla donna.

Si era dalla dottrina sostenuto che il ratto di seduzione, o ratto seduttorio, quello cioè che si verificava quando la donna minorenn (non emancipata) o equiparata alla minorenn, acconsentiva di andarsene con l'uomo a cui si sposava all'insaputa dei genitori o di altri da cui essa dipendeva, non poteva essere considerato quale impedimento al matrimonio<sup>61</sup>. In tal senso, si affermava che, se la donna, prima restia al matrimonio, di poi, sedotta con doni, promesse, lusinghe, suppliche, consigli, ecc., si lasciava persuadere dall'uomo a trasferirsi da un luogo ad un altro, acconsentendo alla fuga, non si avrebbe, in tale ipotesi, il ratto quale impedimento al matrimonio<sup>62</sup>.

58 Vedi Navarrete, o. c., l. c., p. 85.

59 Gasparri, o. c., p. 387: *Ex dictis apparet, si titius ex mandato Caii mulierem rapuit, ut matrimonium cum Caio contrahat, impedimentum esse inter mulierem et Caium, non vero inter mulierem et Titium, ita ut, muliere existente in potestate Titii, matrimonium valeret, si ipsa, contra iuris praesumptionem, revera consentiret; num Titius eam rapuit ad mercedem lucrandam ...*.

60 Navarrete, o. c., loc. cit., p. 84.

61 Schiappoli, o. c., p. 175, il quale afferma che il consenso dei genitori e tanto meno quello dei tutori non è necessario alla validità del matrimonio dei minorenni e, quindi, la violenza usata ai genitori non può annullare il matrimonio della figlia spontaneamente fuggita e consenziente al matrimonio stesso.

62 Gasparri, o. c., p. 397: *Quid vero si mulier prius quidem erat nolens, sed deinde promissionibus, branditiis ac illecebris seducta virum sequitur ad matrimonium alibi contrahendum? Hic dici solet raptus seductionis; et certum est nec hoc in casu, sicut in praecedenti, esse raptum proprie dictum nec impedimentum exinde oriri. Nam vir seducens mulierem utique graviter peccat et nec mulier*

Ma si aggiungeva, subito dopo, che doveva essere provato *certis argumentis* che la donna, prima restia, successivamente, sedotta dalle promesse, acconsentì alla fuga al fine di celebrare il matrimonio, dal momento che si presumeva la perseveranza del *prior dissensus* e, perciò, si presumeva che la donna fosse stata violentemente rapita e che quelle promesse e lusinghe potevano essere tali da far nascere una violenza morale<sup>63</sup>.

Nel § 3 del can. 1074 era contemplato il caso in cui la donna non era stata *abducta* violentemente da un luogo ad un altro al fine di matrimonio, ma era previsto il ratto impropriamente detto, cioè la *violenta mulieris retentio*, la quale era, peraltro, parificata, come già detto, al ratto propriamente detto.

Si verificava la *violenta mulieris retentio* in due casi; se l'uomo sequestrava la donna nel luogo stesso dove essa già si trovava, sempre al fine di matrimonio, oppure se l'uomo sequestrava la donna nel luogo in cui essa si era recata liberamente. In nessuno di questi due casi, in realtà, si poteva parlare di *raptus proprie dictus*, ma il Codice del 1917 stabiliva che, ai fini della nullità del matrimonio, tale *violenta mulieris retentio* doveva parificarsi al ratto vero e proprio<sup>64</sup>. Evidentemente in questi due casi doveva trattarsi di *mulier sui iuris*, altrimenti si ricadeva nell'ipotesi del ratto propriamente detto<sup>65</sup>. Ed è certo che, se il ratto vero e proprio poteva avvenire mediante violenza fisica (ratto violento), oppure mediante violenza morale (ratto fraudolento), era logico che anche il sequestro, cioè il ratto impropriamente detto, poteva verificarsi in forza di violenza fisica o di violenza morale, potendo risultare, in conseguenza, anch'esso sequestro violento o sequestro fraudolento, attuato cioè con dolo, equiparato alla violenza morale.

6. Il can. 1074, § 2 disponeva che l'impedimento veniva a cessare di per sé, quando la donna, separata dal rapitore o detentore e restituita in luogo libero e sicuro, consentiva di sposare quell'uomo<sup>66</sup>. Si ribadiva da un

*a gravi peccato excusari potest, sed semper verum est mulierem libere in fugam consensisse intuitu matrimonii: quod impedimentum excludit*. Vedi A. Vermeersch - I. Creusen, *Epitome iuris canonici*, Parisiis-Bruxellis 1954, t. II, p. 249.

63 Gasparri, o. c., p. 397.

64 Così anche Falcó, o. c., p. 331; Jemolo, o. c., p. 234. Il Gasparri poi specifica le due ipotesi affermando: «*Li casus sunt: si vir mulierem in loco ubi ea commoratur vel ad quem libere accessit, violenter intuitu matrimonii detinet. Ita, e. g. Sempronia in sua domo commoratur et Titius eam ibi violenter detinet intuitu matrimonii cum eadem contrahendi; aut Sempronia petit, deambulationis causa, villam, Pamfili, eam videns, subitaneae amore captus, violenter detinet, intuitu matrimonii. In neutro casu est raptus proprie dictus, ut patet, sed Codex l.c. statuit, quod ad matrimonii nullitatem attinet, raptui parem haberi banc violentam mulieris detentionem; hinc in utroque casu impedimentum dirimens (quod minus proprie diceretur impedimentum raptus) oritur inter virum qui mulierem detinet et mulierem detentam*».

65 Gasparri, o. c., p. 395.

66 Schiappoli, o. c., p. 175.

autorevole scrittore che, se la donna rapita, separata dal rapitore e *constituta in loco tuto ac libero*, consentiva a sposare il rapitore, l'impedimento veniva meno, rilevando che la tradizione canonistica era nel senso che non bastava che il rapitore lasciasse la donna libera di allontanarsi dal luogo in cui l'aveva portata, ma che occorreva la donna fosse trasportata in altro luogo, laddove, peraltro, la condizione di cui al § 2 del suddetto canone, si sarebbe verificata appieno se il rapitore si fosse allontanato e, senza che la donna si fosse spostata, fosse raggiunta dalla propria famiglia nel luogo in cui si trovava<sup>67</sup>. Era stato precisato che, se il Codice del 1917 nel § 1 del can. 1074, usava l'espressione «*quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit*», nel § 2 più chiaramente spiegava quando una siffatta detenzione sotto la potestà del rapitore fosse da ritenersi cessata, con la conseguente cessazione dell'impedimento; sicchè il matrimonio tra il rapitore e la donna rapita si potesse validamente e lecitamente celebrare, dal momento che, se la donna rapita fosse separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero avrebbe potuto sposare quell'uomo<sup>68</sup>. Era stato anche aggiunto, in riferimento, peraltro, al ratto propriamente detto, che, perchè il ratto si potesse ritenere purgato, con la conseguente cessazione dell'impedimento, sarebbe stato necessario che la donna fosse stata collocata o posta in un altro luogo nel quale fosse stata immune da qualunque influsso del suo rapitore; che, d'altra parte, l'impedimento continuava a manifestarsi, qualora non si fosse verificata la condizione posta dal diritto, e la donna fosse rimasta nella stessa abitazione in cui era stata portata, quantunque l'uomo l'avesse lasciata libera di fuggire; allo stesso modo, se la donna fosse stata posta in un'altra casa dell'uomo o da questo fosse stata condotta in casa di un suo amico o di un parente e posta sotto la vigilanza o la custodia di un mandatario del rapitore<sup>69</sup>. Non si era mancato di precisare, infine, che, al contrario, l'impedimento cessava non appena la donna fosse stata riportata nella sua abitazione o in un monastero o in casa d'un amico o parente di lei che non intendeva appagare le voglie matrimoniali del rapitore<sup>70</sup>.

Sul tema della *purgatio raptus* si pronunciò un autorevole canonista, il quale, appuntando l'attenzione sulle condizioni necessarie per ottenere tale *purgatio* finiva per richiamare una famosa *responsio* della *S. C. Concili*<sup>71</sup>,

67 Jemolo, *o. c.*, p. 235.

68 Gasparri, *o. c.*, p. 393.

69 Gasparri, *o. c.*, pp. 393-394; Vermeersch-Creusen, *o. c.*, p. 249.

70 Gasparri, *o. c.*, p. 394.

71 Herbipolen, *Matrimonii*, del 24 aprile 1857 e 18 giugno 1859, che affermò la nullità del matrimonio, dopo aver stabilito: «*Ut autem rapta in potestate raptoris manere dici nequeat, requiri locum tutum, ubi libere disponere valeat, libere voluntatem suam declarare, libere consilia sua executioni committere*». Vedi la fattispecie in Gasparri, *o. c.*, p. 390. La citata *responsio* precisa: «*Tridenti-*

per poi affrontare il problema della restituzione della rapita *in suam libertatem*<sup>72</sup>. I principi su cui si basava il detto autore erano i seguenti. Innanzi tutto, «*Non videtur recte quandoque interpretatam esse hanc restitutionem raptae suae libertati, exigendo liberationem mulieris ab omni influxu seu potestate morali raptoris*», dal momento che «*Conceptus potestatis moralis est in se non parum vagus si identificatur cum influxu quantum nempe influxus ipse potest variare et gradus habere diversissimos, levem, gravem, gravissimum*»; in secondo luogo, «*Potestas moralis inducitur contrapositione potestati physicae raptoris in raptam, desumpta ex distinctione coactionis seu vis physicae vel compulsivae et vis moralis vel conditionalis vel causativae*», dal che deve dedursi: «*Manifestum videtur legislatorem per dictionem "in potestate raptoris" significare voluisse continuationem illius violentiae abductionis qua raptus committitur. Et ideo pro purgatione illius requiritur separatio seu constitutio raptae in loco non a raptore quaesito, ubi hic nempe, quia eidem non patet accessus, nullam violentiam exercere potest*»; in terzo luogo: «*Etiam si raptus constituitur abductione violenta vel physice per violentam manum iniectioem vel moraliter per minas et gravem metum, abductio tandem non est nisi traslatio de loco ad locum, intuitu matrimonii; in loco in quem abducitur mulier potestas est raptoris sive sit ille primus in quem abduxit mulierem, sive alius in quo aut per se aut per alium sive violentiam physicam sive moralem raptor exercere potest ...*», con la conseguenza che non appariva soddisfacente l'opinione già richiamata da chi aveva affermato che *ad purgandum raptum* la donna doveva essere costituita in un luogo nel quale fosse immune da qualunque influsso del rapitore<sup>73</sup>, giacchè anche se il luogo fosse un monastero, l'influsso del rapitore non avrebbe potuto evitarsi, in quanto, perche venisse ad attuarsi la *purgatio raptus* «*de loco agi oportet ad quem neque suggestionem reptonis in qualibet hypothesi pervenire possunt*»; infine si affermava che l'impedimento cessava «*per commorationem in loco tuto et libero (etiam brevissima), dummodo*

*num oraculum ratihabitionis (consensus) formam sollemniter constituit primo in "separatione" a raptore: deinde in "loci" natura, in quo accessus raptori non pateat, ac "tuta libertas" sit; tertio in "consensu", hisce conditionibus praestito*» (*Thesaur. Resolut.*, t. 118, p. 209), con la conseguenza che, al fine di considerare purgato il ratto, richiede quattro condizioni: *separatio, securitas, libertas, consensus*. Ritiene il Bidagor che queste quattro condizioni si verificano «a) *si mulier constituitur in loco non a raptore quaesito*; b) *si ille locus honestus sit et contra quamlibet violentiam raptoris defendi efficaciter possit*; c) *si in eo rapta consilia sua libere declarare possit, eaque executioni committere, cum in loco tuto efficacem defensionem eius consilii invocare possit*; d) *si sic constituta eligat raptorem in virum habere. Adimpletis istis conditionibus mulier dici nequit in potestate raptoris esse*» ('*De impedimenti raptus purgatione*', in: *Mon. Eccl.*, 1958, p. 521). Il problema era stato già in precedenza affrontato nella causa, risolta dalla S.C. del Concilio, *Olomucensis* del 14 marzo 1772 (*Thesaurus Resolut. S.C. Concilii*, t. 41, p. 59).

72 Bidagor, o. c., l. c., p. 523.

73 Così Gasparri, o. c., p. 393.

*adsit animus initialis, seu persuasio stabilitatis eiusdem conditionis. Sed ille animus, per analogiam, ut dicitur, cum animo perpetuo manendi in loco domicilii acquirendi, in iure neque requiritur expresse, neque aequivalenter, neque eiusdem vestigium depraehenditur*», nel senso che «*cum animus tamquam elementum positivum facti iuridici a iure statuitur, curat legislator illum determinare*», in quanto «*persuasio stabilitatis, est elementum pure subiectivum, quod additur constitutioni mulieris in loco tuto et libero*»<sup>74</sup>.

7. Sulla base di tali principi l'autore richiamato riferiva la fattispecie di una causa di nullità matrimoniale *ex capite impedimentus raptus*, svoltasi davanti ai giudici del Tribunale di Prima Istanza del Vaticano dell'Urbe, secondo cui la rapita venne tenuta in stato di detenzione dal rapitore che aveva realizzato il rapimento a mezzo di mandatari e perdurante questo stato, venne condotta nel palazzo del Vescovo del luogo, dove rimase per mezz'ora completamente isolata dal mondo esterno; essa fu interrogata dal Prelato il quale, ritenendo la giovane libera nella sua decisione, concesse la dispensa dalle pubblicazioni per il matrimonio che essa avrebbe contratto col rapitore: la giovane venne poi condotta dal rapitore, che, dopo due giorni d'ulteriore detenzione, la sposò<sup>75</sup>.

A quanto si afferma in dottrina, i primi giudici, cioè quelli del Tribunale del Vicariato di Prima Istanza avevano espresso sentenza negativa sul caso, osservando che non poteva l'episcopio considerarsi in quell'ipotesi luogo sicuro e libero, dove la donna era stata condotta essendo nella potestà del rapitore anche se da lui separata; che, benchè l'episcopio fosse di per sè un luogo sicuro e libero, nella fattispecie esaminata, la mezz'ora trascorsa dalla rapita nell'episcopio rappresentava sotto l'aspetto temporale, non altro che una fugace parentesi, organizzata per giunta come mezzo atto a fare raggiungere più facilmente il fine propostosi dal rapitore che era poi duplice, in quanto egli non solo intendeva sposare con la violenza la rapita, ma si preoccupava di immunizzarsi col matrimonio di fronte alla responsabilità penale per il reato compiuto; che la regia del ratto era stata curata con particolare raffinatezza, tanto da ingannare il Vescovo, in quanto la rapita, quando si presentò all'Or-

74 Bidagor, o. c., l. c., pp. 523-524. L'autore così riferisce la fattispecie della causa in questione: «*Maria rapita fuit intuitu matrimonii a Sempronio ope quarumdam amicorum suorum qui illam duxerant ad domum Sempronii. Durante permanentia in domo Sempronii, Maria in buius amorem exarsit, et convenerunt de matrimonio ineundo. Sempronius, cum a publica auctoritate persequeretur, occultus permanebat. Ordinarius dioecesis in qua matrimonium celebrari debebat, disposuit ut mulier ad se veniret voluntatis eius explorandae causa. Mulier rapta ad aedes episcopales accessit comitata a parrocho et advocato raptoris. Ordinarius cum Maria solus cum sola egit in propria aula per dimidiam horam. Cum illa in sua voluntate raptori nubendi perseveraret, Ordinarius nuptias inter Sempronium et Mariam coram parrocho fieri permisit.* Vedi anche F. Della Rocca, 'Del locus tutus ac liber', di cui al can. 1074, § C]C', in: *Diritto ecclesiastico*, 1958, II, p. 181.

75 E' quanto riportato dal Della Rocca, o. c., l. c., pp. 182-183.



dinario del luogo non poteva non trovarsi in uno stato di asservimento psicologico al rapitore, se è vero che, sotto l'aspetto spaziale, la donna era sotto assedio del rapitore, il cui fratello era alla porta, per ricondurla nell'abitazione del rapitore; che l'episcopio, in sostanza, funzionò come uno strumento di cui si fa uso per dare una parvenza di legalità alla situazione con la *abductio ac ritentio violenta* della rapita, anzichè come un *locus tutus ac liber* qual era designato dal Codice del 1917: in effetti, anche se il luogo, cioè l'episcopio, poteva considerarsi un luogo sicuro, esso non poteva considerarsi libero, perchè perdurava l'assedio del rapitore, con la conseguenza che, secondo il Tribunale richiamato, il luogo non era *locus subjective tutus*; come si voleva anche da un'altra sentenza inedita che metteva in risalto l'elemento soggettivo, circa cioè la necessità che la rapita fosse in grado di avvertire d'essere materialmente sottratta all'influsso del rapitore<sup>76</sup>.

Di contrario avviso era stato il Tribunale del Vicariato in grado d'appello, nella stessa causa Pirri-Maugeri. In essa i giudici avevano risposto affermativamente, cioè *constare de nullitate matrimoni*, influenzati e impressionati dalla natura del luogo, l'episcopio, in cui la donna era stata posta<sup>77</sup>. Si afferma giustamente che il ratto a scopo matrimoniale è un atto di prepotenza fisica che crea logicamente un ambiente artificiale dove non possono trovare posto la libera formazione ed estrinsecazione della volontà matrimoniale; che peraltro non si esclude che tra rapitore e rapita si istituisca il rapporto matrimoniale, ma, dato l'atto di violenza, la norma vuole che vi sia la certezza che la violenza sia cessata e che la rapita sia in possesso di quell'assoluta libertà che è necessaria per la validità del suo consenso matrimoniale<sup>78</sup>. Si precisava che il ratto fa presumere l'inesistenza di tale libertà e per questo viene affermato il principio dell'invalidità del matrimonio che deriva dal ratto, salvo che non si abbia la certezza del ritorno della rapita allo stato di libertà, con la conseguenza che, trattandosi di superare questo principio dell'invalidità, è ovvio che occorre interpretare restrittivamente i criteri previsti dal *Codex* affinché venga a funzionare l'eccezione a quel principio: tali criteri sono ovviamente quello della separazione della rapita dal rapitore e quello della sicurezza e libertà del luogo ove la rapita si trova allorquando esprime il suo consenso matrimoniale<sup>79</sup>. Ma, se la separazione è la premessa indispensabile della libertà del consenso, dato che la rapita, per effetto del rapimento, viene a trovarsi soggetta fisicamente all'autorità del rapitore, essa non basta per considerare la rapita sottratta alla potestà del rapitore, sicchè, data

76 Cf. Della Rocca, o. c., l. c., p. 183.

77 Della Rocca, o. c., l. c., p. 181.

78 Della Rocca, o. c., l. c., p. 179.

79 Della Rocca, o. c., l. c., pp. 179-180.

la gravità dell'offesa, la legge vuole che il consenso matrimoniale sia espresso in un luogo sicuro e libero<sup>80</sup>. Si osserva di conseguenza, che, se il criterio della separazione per il fatto che implica un concetto abbastanza preciso, qual è quello dello svincolamento materiale della rapita dal rapitore, non presta il fianco a discussioni di sorta, gli altri due criteri, individuati nella sicurezza e nella libertà del luogo in cui deve venire a trovarsi la rapita per poter dar luogo ad un valido consenso matrimoniale, danno luogo a contrasti dottrinali e giurisprudenziali<sup>81</sup> come abbiamo visto a proposito della causa Pirri-Maugeri, risolta in senso negativo dalla sentenza rotale *coram* Heard, del 14 aprile 1958, per le ragioni sostenute dalla sentenza di primo grado<sup>82</sup>.

L'impedimento del ratto è di diritto ecclesiastico, per cui la Chiesa può dispensare e in gravissimi casi dispensava, ma, finchè la donna non era del tutto indipendente dal potere dell'uomo che l'aveva rapita, anche se potesse sfuggirgli, l'impedimento non cessava, nè le toglieva il di lui consenso alla coabitazione, se prima la donna non era libera di sè e in luogo sicuro<sup>83</sup>. L'impedimento, dunque, essendo di diritto umano, poteva essere tolto con dispensa pontificia, la quale veniva concessa assai raramente e solo se vi era il consenso libero della rapita<sup>84</sup>. Si osserva in proposito, che l'impedimento di diritto umano non toccava gli infedeli<sup>85</sup>. Sembrerebbe che non si dovesse mai dare dispensa da esso dato che bastava per farlo venire meno che il rapitore si separasse dalla rapita e che questa si trovasse in luogo libe-

80 Della Rocca, *o. c.*, I. c., p. 180.

81 Della Rocca, *o. c.*, I. c., pp. 180-181.

82 Cf. *Dir. Eccl.*, 1958, parte III, p. 178. Da un illustre canonista si sottolineavano gli estremi essenziali del ratto come impedimento dirimente del matrimonio in questi termini: *a*) che il rapimento avvenga *ex parte viri* (non comprendendosi, come impedimento, il ratto dell'uomo *ex parte mulieris*; *b*) con violenza fisica o morale, cioè «invita muliere» (*raptus violentiae*): nel caso di *raptus seductionis* (cioè sottrazione della minorenni consenziente alla potestà paterna l'impedimento non nasce; *c*) che il rapimento consista o in una vera abductio, cioè nel trasferimento della donna da un luogo ad un altro (*in locum non tutum*), o almeno nel sequestro della donna, sia nel luogo stesso ove essa già si trova, sia in luogo ov'essa si sia recata liberamente; *d*) che il rapimento sia avvenuto *intuitu matrimonii*: se il fine del ratto fu di libidine o d'estorsione, ecc., l'impedimento non nasce; *e*) che la donna continui ad essere in uno stato di violenta sottomissione al rapitore (v. V. Del Giudice, *Sommario di Diritto matrimoniale canonico*, Milano 1970, p. 56). Tra le sentenze rotali che riguardano le condizioni per il ripristino della libertà della donna, si possono consultare: la *coram* Wynen, dell'8 gennaio 1948, in: *Dir. Eccl.*, 1957, II, pp. 19 ss.; la *coram* Pinna, del 19 luglio 1956, in: *Dir. Eccl.*, 1957, II, pp. 22 ss.; la *coram* Heard, del 14 aprile 1958, in: *Dir. Eccl.*, 1958, II, p. 178. Più recenti sono la sentenza del Trib. d'appello del Vicariato dell'Urbe, del 30 gennaio 1964 e del 9 maggio 1964, in: *Dir. Eccl.*, 1965, II, p. 31 e p. 39.

83 Schiappoli, *o. c.*, p. 175.

84 Schiappoli, *o. c.*, p. 175.

85 In tal senso, Gasparri, *o. c.*, p. 400; Jemolo, *o. c.*, p. 235. Sull'impedimento del ratto, cf. anche E. Graziani, 'La *conditio raptus*. Contributo all'interpretazione del can. 1074, § 2 CJC', in *Eph. Iur. Can.* 16 (1960) 9-36. Sul ratto di seduzione, acuto è il saggio di M. Mitterer, 'Der Rapt de Seduction als Ehehindernis nach gallikanischen Kirchenrecht', in: *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Kan. Abt.*, 12 (1922) 55-109.

ro e sicuro; invece, soprattutto in territori di missione, talvolta l'impedimento era dispensato, consentendosi così le nozze senza che la donna fosse separata dal rapitore nè posta *in loco tuto ac libero*, purchè si avesse la certezza della libertà del suo consenso<sup>86</sup>.

8. Il Codice giovanneo-paolino del 1983 contiene una sola disposizione legislativa a proposito dell'impedimento del ratto, il can. 1089, il quale così dispone: *«Inter virum et mulierem abductam vel saltem retentam intuitu matrimonii cum ea contrahendi, nullum matrimonium consistere potest, nisi postea mulier a raptore separata et in loco tuto ac libero constituta, matrimonium sponte eligat»*.

E' stato osservato che la configurazione dell'impedimento effettuata nel Nuovo Codice è molto più semplice rispetto a quella del can. 1074 del vecchio Codice e migliora punti oscuri ed equivoci soprattutto in ordine alla sua cessazione<sup>87</sup>. Il che non è condiviso da chi ha affermato che purtroppo i cambiamenti introdotti nel testo del Codice del 1917 costituiscono un vero attentato contro la chiarezza e l'esattezza del dettato legislativo, nel senso che nel nuovo testo, innanzitutto, manca l'esplicita indicazione del soggetto agente (*inter virum et mulierem*) e del soggetto passivo (*et mulierem raptam*) e, in secondo luogo, il sostantivo *raptor* appare solo nell'ultimo inciso *«nisi postea mulier a raptore separata»*, con il risultato che il significato di quest'ultima espressione può essere compreso solo se riferito al *vir*, menzionato all'inizio del canone (*inter virum*)<sup>88</sup>. Si osserva, inoltre, che il termine *raptor* si deve applicare nello stesso significato sia al fatto dell'*abductio* che a quello della *retentio* della donna, il che non si addice alla tradizione canonistica, la quale ha sempre tenuto distinte accuratamente le due figure, anche se nel vecchio Codice esse venivano equiparate quanto agli effetti giuridici<sup>89</sup>. Durante i lavori per la revisione del Codice, alcuni proposero la soppressione del can. 1089, ritenendo sufficiente a tutelare la libertà della donna il canone concernente il capitolo della *vis et metus*<sup>90</sup>; come pure si propose l'estensione dell'impedimento al caso in cui

86 Jemolo, o. c., p. 235.

87 J. Hervada, 'Comento al can. 1089', in: AA.VV., *Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1983, p. 650.

88 Navarrete, o. c., l. c., p. 78.

89 Navarrete, o. c., l. c., p. 78.

90 *Communicationes*, 9 (1977) 2, p. 266, can. 289: *«Nonnulli proposuerunt suppressionem huius canonis, cum ad tuendam libertatem sufficiat canon de vi et metu. Etiam unus consultor idem sentit. Omnes alii Consultores autem censent banc figuram impedimenti esse retinendam, quia hoc factum abductionis mulieris non est tam infrequens uti prima facie quis putare potest»*. Cf. sul punto F. R. Aznar Gil, *El nuevo Derecho matrimonial canónico*, Salamanca 1985, p. 257; F. Finocchiaro, *Il matrimonio nel Diritto canonico*, Bologna 1989, p. 45, nota; L. Chiappetta, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria*, Roma 1990, p. 166; J. Fornés, *Derecho matrimonial canónico*,

ad essere rapito fosse l'uomo, ma la proposta non piacque ai consultori perchè, generalmente, i casi di rapimento riguardano le donne<sup>91</sup>. Il che, peraltro, è previsto dal *Codex canonum ecclesiarum orientalium* che riconosce la possibilità del rapimento dell'uomo e non fa distinzione tra uomo e donna come vittima del rapimento<sup>92</sup>; possibilità questa, che preesisteva già presso i Melkiti, avendo esteso, il Sinodo di Gerusalemme nel 1849 l'impedimento del ratto anche all'uomo<sup>93</sup>. In verità, proprio perchè l'impedimento ha per scopo quello di proteggere la libertà della persona e del suo consenso matrimoniale, è stato rilevato come suscitò qualche perplessità il fatto che il Codice latino al can. 1089 abbia previsto la fattispecie impeditiva solo con riferimento alla donna rapita e non anche all'uomo<sup>94</sup>.

A parte le modifiche rispetto al canone corrispondente del 1917 (can. 1074), che a taluno sono apparse solo di carattere redazionale<sup>95</sup>, si afferma che il rapimento si verifica quando l'uomo preleva la donna da un luogo in cui essa era sicura e libera e la conduce in un luogo in cui non si trova e non si sente più tale<sup>96</sup>.

E' questo il primo caso, quello del *raptus* in senso stretto, cioè il rapimento propriamente detto che consiste in un'azione violenta o dolosa in forza della quale si sottrae, trasferisce o separa la donna da un luogo sicuro ad un altro luogo per lei insicuro, nel quale rimane sotto la potestà del rapitore contro la sua volontà: in questo modo si produce un mutamento di luogo e un'alterazione nello stato della donna, che da libera rimane ora soggiogata all'uomo che l'ha rapita o fatta rapire<sup>97</sup>. Infatti, l'uomo può agire per proprio conto o mediante un mandatario<sup>98</sup>. Non è, infatti, necessario che il

Pamplona 1994, p. 78, nota 68; J. I. Bañares, 'Comento al can. 1089', in: AA.VV., *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, vol. III, Pamplona 1996, p. 1189.

91 *Communicationes*, 9 (1977) 2, p. 366, can. 289: «*Suggestum est ut statuatur impedimentum etiam pro casu abductionis viri ex parte mulieris. Consultoribus non placet haec propositio, quia casus abductionis generatim mulieres respiciunt*» (cf. Aznar Gil, *o. c.*, p. 257; Finocchiaro, *o. c.*, p. 45, nota 16; Chiappetta, *o. c.*, p. 167; J. I. Castaño, 'Gli impedimenti matrimoniali', in: AA.VV., *Il Codice del Vaticano II. Matrimonio Canonico*, Bologna 1991, p. 151; Fornés, *o. c.*, p. 79, nota 69).

92 Il can. 806 del CCEO dispone: «*Cum persona adducta vel saltem retenta intuitu matrimonii cum ea celebrandi matrimonium valide celebrari non potest, nisi postea illa ab abducente vel retinente separata et in loco tuto ac libero constituta matrimonium sua sponte eligat*».

93 H. Alwan, 'Gli impedimenti', in: AA.VV., *Il matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese orientali*, Lev., Città del Vaticano 1994, p. 173.

94 E. Vitali - S. Berlingo, *Il matrimonio canonico*, Milano 1994, p. 59. Già sul punto si era pronunciato A. Abate, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Brescia 1985, p. 120.

95 G. Caputo, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, t. II, *Il matrimonio e le sessualità diverse: tra istituzione e trasgressione*, Padova 1984, p. 267.

96 Abate, *o. c.*, p. 120.

97 Aznar Gil, *o. c.*, p. 258.

98 Abate, *o. c.*, p. 120; R. Sebott - C. Marucci, *Il nuovo diritto matrimoniale della Chiesa*, Napoli 1985, p. 114; Aznar Gil, *o. c.*, p. 253.

rapitore attui il trasferimento della donna da se medesimo, essendo sufficiente che il fatto materiale sia realizzato da un mandatario: nel qual caso è evidente che l'impedimento sorga tra la donna e il mandante, non tra la donna ed il mandatario.

Elemento costitutivo del *raptus* è in primo luogo, quello materiale, vale a dire l'*abductio violenta de loco ad locum* di una donna da parte di un uomo<sup>99</sup>. Importante è la resistenza da parte della donna al suo prelevamento dal luogo in cui ella dimora e il suo trasferimento nel luogo prescelto dal rapitore<sup>100</sup>. Per cui assume importanza la situazione soggettiva della rapita la quale può essere di debole costituzione e facile ad essere rapita oppure può trovarsi in situazioni particolari tali da non permetterle un'appropriate resistenza da opporre al rapitore. La donna ha il diritto di contrarre matrimonio senza alcuna costrizione, e appunto lo scopo dell'impedimento è proprio quello di tutelare la sua libertà in modo che possa emettere un consenso libero e valido<sup>101</sup>.

La violenza dev'essere usata direttamente contro la donna e non ha rilevanza la violenza usata nei confronti dei suoi genitori o tutori o di altri familiari, al fine di costringerla a cedere<sup>102</sup>. Il ratto, perchè faccia sorgere l'impedimento, esige, quindi, come requisito essenziale una violenza. Questa può essere fisica o morale. Il ratto, in senso stretto considerato, può essere, quindi, violento o fraudolento, cioè attuato mediante minacce oppure mediante dolo o inganno. Nel caso di dolo o inganno si ha il ratto fraudolento, attuato cioè non già con violenza assoluta, ossia con minacce, ma con violenza morale o relativa oppure con dolo o frode<sup>103</sup>. Così del resto era stato stabilito nel can. 1074 del Codice del 1917, nel senso che la disciplina attuale dell'impedimento in questione non ha subito modifiche sostanziali, anche se suscita qualche perplessità, come si è detto, l'aver previsto la fattispecie impeditiva solo con riferimento alla donna rapita e non

99 Navarrete, o. c., l. c., p. 85: «La dottrina insiste ... sulla necessità della *abductio violenta*, nel senso che essa richiede, perchè si dia l'impedimento, sia la *tradictio de loco ad locum* sia la resistenza a tale *abductio* da parte della donna».

100 Chiappetta, o. c., p. 167.

101 Castaño, o. c., l. c., p. 151.

102 Chiappetta, o. c., p. 167.

103 Abate, o. c., p. 120; Sebott-Marucci, o. c., p. 114; Aznar Gil, o. c., p. 259; Th. Doyle, 'Marriage', in: AA.VV., *The Code of canon Law*, New York-Mahwah 1985, p. 770; J. Vernay, 'Le droit canonique du mariage', in: AA.VV., *Droit canonique*, Paris 1989, p. 202; A. Molina Meliá - M. E. Olmos Ortega, *Derecho matrimonial canónico sustantivo y procesal*, Madrid 1992, p. 148; A. Bernárdez Cantón, *Compendio de Derecho matrimonial canónico*, Pamplona 1994, p. 91: «Es necesario que el rapto se produzca con violencia para la mujer, es decir sin su libre aceptación. El impedimento se origina tanto en el caso de que se emplee la violencia o fuerza física, como la violencia moral o el miedo, a la cual se ha de equiparar, a estos efectos, el dolo o fraude». Vedi L. Musselli, *Manuale di Diritto canonico e matrimoniale*, Bologna 1997, p. 166.

anche all'uomo, dato che, se la distinzione sembra comprensibile in considerazione del fatto che la legislazione canonica è universale e pertanto va applicata anche in luoghi dove la civiltà è ancora scarsamente penetrata e dove è ancora frequente il rapimento della donna a scopo di matrimonio, essa non sembra giustificabile sotto il profilo dell'uguaglianza tra i sessi, in particolar modo quando le ragioni che dovrebbero sostenerla traggono la loro forza da argomenti aprioristici quali quelli legati alla minore forza fisica della donna<sup>104</sup>. Si fa notare<sup>105</sup> come anche nello schema del 1980 del CCEO, l'impedimento del ratto era omissso, ma è stato poi riammesso proprio per la sua frequenza in Oriente e per l'insistenza di diversi organi consultori che si sono espressi sull'argomento in questi termini: «*Raptus in Oriente sat frequenter locum habeat et hoc a tribunalium iurisprudencia probatur*»<sup>106</sup>. Per quanto concerne il rapimento di violenza, sia essa fisica che morale, chiaramente si pronunciò la sentenza *coram* Mattioli, del 9 novembre 1911<sup>107</sup>. Proprio perchè il ratto propriamente detto deve consistere in un *abductio violenta* deve cioè avere come requisito essenziale una violenza fisica o morale nei confronti della donna, oggetto dell'*abductio*, non può considerarsi rilevante il ratto di seduzione, cioè l'*abductio seductoria*, che si verifica quando l'uomo si avvale di mezzi di persuasione consistenti in doni, lusinghe, promesse, suppliche, ecc., rivolte alla donna per ottenere il risultato sopra rilevato<sup>108</sup>. Il ratto seduttorio si ha, in altre parole, quando la donna è consenziente e simula il rapimento anche all'insaputa o contro la volontà dei suoi genitori; in tal caso si ha la seduzione o la fuga, ma non l'impedimento del ratto, che invece si verifica nell'ipotesi in cui il rapimento o la detenzione siano attuati d'intesa con i genitori della donna, ma contro la volontà della stessa<sup>109</sup>. Si precisa che ad essere rapita potrebbe anche essere la fidanzata, promessa ufficialmente al rapitore, e che se questa rifiuta il suo assenso alle nozze e si oppone, l'impedimento sorge ugualmente<sup>110</sup>.

Quanto alle qualità della donna rapita, anche la dottrina posteriore al Nuovo Codice si è sempre pronunciata nel senso di non riconoscere differenza alcuna tra la donna onesta, vergine, vedova o addirittura prostituta: sempre e in ogni caso si verifica l'impedimento del ratto<sup>111</sup>.

104 Vitali-Berlingó, *o. c.*, p. 59; Bañares, *o. c.*, l. c., p. 1190.

105 Alwan, *o. c.*, l. c., p. 175.

106 *Nuntia*, 15 (1982) 70, can. 142 bis.

107 In SRR Decis., *Romana*, vol. LIII.

108 Navarrete, *o. c.*, l. c., pp. 85-86. Cf. SRR Decis., *Neapolitana*, 9 luglio 1956, *coram* Pinna, vol. XLVIII, pp. 698 ss.

109 Chiappetta, *o. c.*, p. 167.

110 Chiappetta, *o. c.*, p. 167.

111 Navarrete, *o. c.*, l. c., p. 85.

9. Non basta, peraltro, l'elemento oggettivo perchè si configuri l'impedimento del ratto. E' necessario, in altre parole, un elemento soggettivo, che consiste nell'intenzionalità del rapitore, il quale deve attuare la fattispecie impeditiva *intuitu matrimonii* vale a dire con l'intenzione di celebrare il matrimonio con la donna da lui rapita<sup>112</sup>. Il rapimento deve essere effettuato a scopo di matrimonio, non avendo rilevanza alcuna eventuali altri motivi, quali, ad esempio, il rapimento per ottenere un riscatto, per fine di libidine, per fini politici, per vendetta, ecc.<sup>113</sup>. A tal proposito si afferma che la maggioranza degli autori ritiene che, nel dubbio, se il rapimento sia stato effettuato al fine di matrimonio o per altri scopi che il rapitore desidera raggiungere, vi è una presunzione *iuris tantum* che il ratto sia avvenuto al fine di celebrare il matrimonio con la donna rapita<sup>114</sup>. Quanto a questo elemento intenzionale si è affermato che «ya habia quedado bien resuelto por la doctrina y jurisprudencia anteriores, en el sentido de que tal proposito matrimonial puede proceder al traslado o retención de la mujer, o bien, puede sobrevenir en el raptor una vez creada situación; pero, en uno u otro caso, surge el impedimento»<sup>115</sup>.

Se nel § 3 del can. 1074 del vecchio Codice pio-benedettino fu accolta l'equiparazione tra la *violenta abductio* e la *violenta retentio*, agli effetti di far sorgere l'impedimento, tale equiparazione nel can. 1089 del Codice giovanneo-paolino sembra che sia stata trasformata in perfetta uguaglianza, dal momento che l'*abductio* e la *retentio* sono state messe sulla stessa linea e hanno la stessa rilevanza agli effetti del sorgere dell'impedimento<sup>116</sup>. Si afferma così in dottrina che è parificato al rapimento il caso che la donna sia trattenuta (sequestrata) con violenza fisica, cioè il caso in cui l'uomo costringa la donna a rimanere in un luogo dove essa normalmente dimora o dove è acceduta liberamente, purchè ciò avvenga a scopo di matrimonio<sup>117</sup>. Infatti, la detenzione, o sequestro, si verifica quando l'uomo costringe la donna a restare nel luogo dove essa abita o dove si è recata spontaneamente, ponendola nell'impossibilità di allontanarsi o di comunicare con altri<sup>118</sup>. In

112 Hervada, o. c., l. c., p. 650; M. Petroncelli, *Diritto canonico*, Napoli 1983, p. 300; Abate, o. c., p. 120; Sebott - Marucci, o. c., p. 114.

113 Aznar Gil, o. c., p. 260; Finocchiaro, o. c., p. 45; Vernay, o. c., l. c., p. 404; Chiappetta, o. c., p. 168; J. M. González del Valle, *Derecho canónico matrimonial*, Pamplona 1991, p. 111; Castaño, o. c., l. c., p. 151; Molina Meliá - Olmos Ortega, o. c., p. 147; Fornés, o. c., p. 79; Vitali - Berlingó, o. c., p. 58.

114 Aznar Gil, o. c., p. 260. Sull'elemento intenzionale cioè il fine del matrimonio, vedi a proposito del vecchio Codice V. Reina, 'Miedo y raptó: zonas de confluencia', in *Ius canonicum*, 23 (1972) 445.

115 J. Fornés, 'El sacramento del matrimonio (Derecho matrimonial)', in AA.VV., *Manual de Derecho canónico*, Pamplona 1988, pp. 577-578.

116 Navarrete, o. c., l. c., p. 85.

117 Petroncelli, o. c., p. 300.

118 Abate, o. c., p. 120.

sostanza, in questa seconda figura dell'impedimento, cioè il ratto in senso lato o impropriamente detto, si verificano tutti gli elementi esaminati in precedenza con riferimento al ratto vero e proprio<sup>119</sup>. Qualche autore critica la distinzione tra *abductio* (ratto) e *retentio* (sequestro), introdotta per la prima volta nel Codice del 1917 e poi confermata nel can. 1089 del Codice attuale, dato che, in effetti, tutta la situazione del rapimento comporta una vera *retentio*; nel senso che la *retentio* sia costituita come conseguenza di un trasferimento sia senza trasferimento da un luogo, non comporta alcuna rilevanza, perchè ciò che è decisivo è la situazione della mancanza di libertà derivata dal fatto di non stare più in un luogo sicuro e libero<sup>120</sup>. In una sentenza rotale del 16 maggio 1963 la *retentio violenta* è equiparata all'*abductio violenta*, se è vero che «oportet ut per vim, fraude vel dolo adhibitis, pars detineat sub compartis potestate, quidem matrimonii intuitu. Per se abductio non requiritur, sed sufficeret violenta retentio in loco prioris commorationis; attamen magis conspicua est retentio, si mulier dolo vel fraude abducitur in locum ubi postea detinetur»<sup>121</sup>. Peraltro, una volta introdotta l'equiparazione o uguaglianza tra l'*abductio violenta* e la *retentio violenta*, diventa necessaria l'equiparazione tra la *retentio violenta* e la *retentio dolosa* o fraudolenta, che si attua allo stesso modo in cui si verifica la l'*abductio dolosa*. Il che significa che il termine *raptor* si deve applicare nello stesso significato sia al fatto dell'*abductio* (ratto) sia a quello della *retentio* (sequestro); situazione, questa, che secondo un autore non è consona con la tradizione canonistica, la quale avrebbe sempre distinto accuratamente le due figure, anche se nel Codice del 1917 esse venivano equiparate quanto agli effetti giuridici<sup>122</sup>. Si rileva, in proposito, che il termine «ratto» o «rapitore» in senso tecnico canonico, presuppone l'*abductio violenta* di una donna da un luogo ad un altro, a scopo di matrimonio; nel senso che tale *abductio* deve avere quale agente attivo, in senso fisico o morale, il rapitore (*rapitor*) che a sua volta deve essere il soggetto che intende contrarre matrimonio con la donna rapita; ma nel can. 1089 del Codice attuale sembrerebbe che il concetto di «ratto» si applichi direttamente e non per equiparazione, come avveniva a proposito del Codice del 1917, anche al caso di *retentio violenta* della donna a scopo di matrimonio<sup>123</sup>. Appare, peraltro, troppo sottile il ragionamento

119 Aznar Gil, o. c., p. 260; Doyle, o. c., l. c., p. 770; Finocchiaro, o. c., p. 45; Vernay, o. c., l. c., p. 404; Chiappetta, o. c., p. 167; Castaño, o. c., l. c., p. 151; Molina Meliá - Olmos Ortega, o. c., p. 148; Fornés, *Derecho matrimonial canónico*, o. c., p. 79; Vitali - Berlingó, o. c., p. 59; Bernárdez Cantón, o. c., p. 91; Bañares, o. c., l. c., p. 1187; Musselli, o. c., p. 166; Moneta, *Il matrimonio nel nuovo Diritto canonico*, Genova 1998, p. 88.

120 González del Valle, o. c., p. 111.

121 SRR Decis., *Curien, coram Bonet*, vol. LV, p. 376.

122 Navarrete, o. c., l. c., p. 78.

123 Navarrete, o. c., l. c., p. 78.



sopra riportato, dato che, sul piano pratico, oltre che su quello teorico, le due figure restano distinte, anche se la loro equiparazione finisce per rendere applicabili ad entrambe sostanzialmente gli stessi principii e le stesse posizioni concettuali.

10. Resta da riesaminare, alla luce della nuova legislazione; la *purgatio* dell'impedimento, e, a questo proposito, si è criticata fortemente l'eliminazione della frase «*quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit*», dato che essa aveva una lunga tradizione a suo favore ed era contenuta nel § 1 del can. 1074, per definire la situazione in cui doveva venire a trovarsi la donna perchè insorgesse l'impedimento di ratto<sup>124</sup>; che anzi, si critica l'aggiunta nel can. 1089 dell'avverbio *postea* ritenuto inoperante e quindi posto inutilmente; e, quanto all'inciso finale «*matrimonium sponte eligat*»<sup>125</sup>, che chiude il canone attuale, si rileva che esso non è più chiaro di quello del Codice precedente, che al § 2 del can. 1074 affermava che l'impedimento cessava se la donna, posta al sicuro dal rapitore, «*illum in virum habere consenserit*»<sup>126</sup>.

Quanto alla prima espressione eliminata dal nuovo can. 1089 fu la maggior parte dei Consultori a ritenere che essa fosse superflua<sup>127</sup>, così come piacque, invece, alla maggioranza dei Consultori l'aggiunta dell'espressione «*nisi postea mulier a rapitore separata et in loco tuto ac libero constituta deliberata voluntate ac sponte matrimonium eligat*»<sup>128</sup>.

Dunque, in quanto agli elementi che configurano la cessazione della situazione di soggezione fisica o morale della donna al rapitore, si richiamano quelle cauzioni che già sussistevano nel can. 1074, § 2 del Codice del 1917, secondo cui la cessazione dell'impedimento si attua quando coincidono oggettivamente i due elementi richiamati, tenendo, peraltro, conto del fatto che gli aggettivi «sicuro» e «libero» si riferiscono al luogo e non alla donna rapita o al suo stato d'animo<sup>129</sup>. Si afferma che, perchè l'impedimento cessi, si richiede che la donna sia completamente immune dall'influsso del dominio dell'uomo che intende accettare come marito, nella possibilità di scegliere spontaneamente il matrimonio; che la donna deve considerarsi tale solo quando è stata «separata» dal rapitore, sciolta da qualsiasi legame del suo potere, e sia stata «costituita», riportata o rilasciata non per un certo

124 Navarrete, o. c., l. c., p. 78; Chiappetta, o. c., p. 168.

125 Navarrete, o. c., l. c., p. 78.

126 Navarrete, o. c., l. c., p. 78.

127 *Communicationes*, 9 (1977), p. 366, can. 289.

128 *Communicationes*, 9 (1977), p. 366, can. 289.

129 Hervada, o. c., l. c., p. 651: «lo que es de gran interés para no involucrar en la configuración objetiva del impedimento problemas subjetivos del capítulo del consentimiento».

tempo, ma definitivamente «in un luogo sicuro e libero», dove essa si trovi e si senta padrone di se stessa, capace di potersi dichiarare contraria o favorevole alle nozze, con personale decisione<sup>130</sup>. Si precisa che l'impedimento del ratto cessa di esistere nel momento in cui la donna è separata dall'uomo e si trova in luogo sicuro; ma, affermando che essa, deve trovarsi «in piena libertà» sembra che si crei il riferimento alla donna rapita dell'aggettivo libero, al contrario di quanto si è sopra sostenuto<sup>131</sup>. Non basta che la donna si senta soggettivamente libera, quantunque sia oggettivamente sotto l'influenza dell'autore del ratto; sicchè deve verificarsi l'abbandono materiale del luogo nel quale fu condotta con la violenza o con l'inganno<sup>132</sup>. Perciò le condizioni sopra accennate sottolineano la necessità che la presenza della donna in un luogo sicuro e libero non consiste solo nella materiale separazione dal rapitore, bensì anche nella condizione psicologica della rapita, che senta di essere sottratta all'influenza del rapitore<sup>133</sup>. La donna, insomma, deve essere separata dal suo rapitore o sequestratore materialmente e psicologicamente e deve essere posta in un luogo sicuro e libero, sì da non essere più sotto il dominio del rapitore: se ciò non si verifica, l'impedimento ha la sua efficacia anche se la donna acconsenta al matrimonio<sup>134</sup>. Dunque alla domanda se il luogo debba essere oggettivamente oppure soggettivamente sicuro, non v'è dubbio che debba risponderci nel senso che il luogo, dove è collocata la donna, debba essere non solo oggettivamente, ma anche soggettivamente sicuro e libero, come fu affermato dalle sentenze sopra riportate<sup>135</sup>. Se la donna consenta al matrimonio liberamente, l'impedimento cessa, con la conseguenza che il rapitore e la rapita possono contrarre matrimonio, sempre però che il parroco, prima di procedere alla celebrazione, riferisca il caso all'Ordinario, cui spetta il giudizio definitivo circa l'effettiva cessazione dell'impedimento<sup>136</sup>. Quindi, prima della celebrazione del matrimonio, deve sparire la situazione che sta alla base dell'impedimento; il che si verifica

130 Abate, *o. c.*, p. 120.

131 Sebott - Marucci, *o. c.*, p. 115.

132 Aznar Gil, *o. c.*, p. 260. Vedi Doyle, *o. c.*, l. c., p. 770.

133 Finocchiaro, *o. c.*, p. 46.

134 Chiappetta, *o. c.*, l. c., p. 168. Si vedano le sentenze rotali *coram* Pinto, del 7 ottobre 1974, in SRR Decis., vol. LXVI, pp. 605-607, e la sentenza *coram* Pompedda, del 7 febbraio 1974, in SRR Decis., vol. LXVI, pp. 50-54.

135 Vedi n. 7. Il Finocchiaro riporta la vicenda ricordando che, in passato i Tribunali ecclesiastici hanno dichiarato nullo il matrimonio quando la rapita abbia manifestato il proprio consenso al matrimonio, conferendo personalmente con l'Ordinario locale, ma con il rapitore nell'anticamera del Presule, e sostenendo che, in tal caso, l'episcopio era un luogo oggettivamente *tuto ac libero*, ma la donna non era psicologicamente libera, sentendosi ancora sotto il dominio del rapitore, anch'egli presente in quel luogo, pur se in una stanza diversa da quella in cui la rapita aveva incontrato il Vescovo (*o. c.*, p. 46).

136 Chiappetta, *o. c.*, p. 168.

quando la donna, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio<sup>137</sup>.

In dottrina, si distingue da taluni la cessazione automatica dell'impedimento, allorchè si verificano le due «cauzioni» previste dal can. 1089, cioè la separazione della donna dal rapitore e la sua sistemazione in un luogo sicuro e libero, dalla cessazione dell'impedimento in seguito a dispensa che, non essendo più riservata alla Santa Sede, spetta all'Ordinario del luogo<sup>138</sup>. La dispensa è possibile in quanto trattasi di impedimento di diritto ecclesiastico<sup>139</sup> e da taluni autori si ritiene che la cessazione dell'impedimento sia congiunta alla dispensa, quando la donna sia stata separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, quale può essere la sua abitazione; la casa di parenti, un albergo o una casa lontana dall'influsso e dalla possibilità di coazione del rapitore, con la conseguenza che, in tal caso, se ella vuole può decidere di sposare l'uomo che l'ha rapita: nel qual caso l'autorità ecclesiastica dovrà vigilare ed accertare senz'ombra di dubbio che la libertà di scelta della donna sia stata reale e non apparente<sup>140</sup>.

Se l'impedimento del ratto è di carattere ecclesiastico, ne deriva che l'impedimento non rende invalido il matrimonio di due persone non battezzate nè di due persone battezzate non cattoliche, le quali come tali, non sono soggette alle leggi ecclesiastiche, in base al can. 11 CIC, mentre rende invalido, in base al can. 1059, il matrimonio di due contraenti, anche quando uno solo dei due sia cattolico, nel senso che l'invalidità colpisce direttamente, il contraente cattolico e indirettamente il partner non cattolico<sup>141</sup>.

137 Castaño, *o. c.*, I. c., p. 152. Vedi anche Molina Meliá - Olmos Ortega, *o. c.*, p. 149; Fornés, *o. c.*, pp. 79-80; Vitali - Berlingò, *o. c.*, p. 59; Bernárdez Cantón, *o. c.*, p. 92; Bañares, *o. c.*, I. c., p. 1190.

138 Aznar Gil, *o. c.*, p. 260. Abate, *o. c.*, p. 120, il quale afferma che l'invalidità giuridica dell'uomo che rapisce e della donna rapita a contrarre fra loro valido matrimonio è disposizione puramente ecclesiastica per cui esiste quando almeno uno d'essi è cattolico e in quanto impedimento canonico, anche se la donna, disposta alle nozze, fosse ancora sotto la potestà dell'uomo, potrebbe cessare mediante una dispensa la quale peraltro non suole essere concessa perché c'è sempre il pericolo che il matrimonio sia celebrato per il timore, o comunque senza la dovuta piena libertà; sicché è opportuno, per salvaguardare la validità del matrimonio che l'impedimento cessi da sé, con il termine della situazione da cui è sorto. Vedi anche il Petroncelli, il quale afferma che non c'è più impedimento quando la donna, separata dal rapitore è posta in luogo sicuro e libero, dia il suo consenso alle nozze con quell'uomo (*o. c.*, p. 300). Vedi Vitali - Berlingò, *o. c.*, p. 59.

139 Per tutti, cf. Abate, *o. c.*, p. 120; Sebott - Marucci, *o. c.*, p. 115; Aznar Gil, *o. c.*, p. 260; Chiappetta, *o. c.*, p. 169; Moneta, *o. c.*, p. 89.

140 Musselli, *o. c.*, p. 166. Rileva il Moneta nello stesso senso che la dispensa può essere concessa soltanto dopo un rigoroso accertamento dell'effettiva libertà con cui la donna si accosta al matrimonio e, come sembra logico ritenere, solo nei casi in cui non sia possibile far cessare l'impedimento con le modalità di cui parla il can. 1089 (*o. c.*, p. 89).

141 Chiappetta, *o. c.*, p. 169.

Ritornando alla dispensa, essa non viene concessa se non in casi eccezionali, quando, per circostanze particolarissime, la donna non possa essere separata dal suo rapitore <sup>142</sup>.

L'impedimento del ratto, che è un fenomeno che varia a seconda dei paesi, culture, mentalità e tradizioni, sembra essere molto frequente nella Chiesa Orientale, dove, oltre al ratto-impedimento, esiste anche il ratto simulato, cioè il rapimento della donna per volontà sua in accordo con il rapitore per fuggire dalla casa dei propri genitori e per sposare una persona a loro non gradita; senza dimenticare il fatto che nella consuetudine giuridica di alcuni paesi orientali, la donna rapita non può più tornare a casa dei genitori senza aver contratto prima il matrimonio con il rapitore, con la conseguenza che il sacerdote si trova costretto, per non rimandare a casa la rapita senza matrimonio ad adoperarsi per fare cessare l'impedimento o trasferirla in un altro luogo, anche se capita spesso che la donna continua a rimanere sotto la soggezione e il dominio del rapitore <sup>143</sup>. Per un elementare senso di prudenza, in questi casi, l'impedimento dovrebbe cessare grazie soprattutto all'opera del rapitore stesso <sup>144</sup>.

In conclusione, l'impedimento del ratto dura finchè dura la violenza e, appena la rapita, separata dal rapitore e portata in luogo sicuro e libero, acconsente a prendere come marito il rapitore, l'impedimento cessa, purchè il collocamento della rapita in un luogo sicuro e libero rivesta il carattere di condizione potenzialmente stabile e durevole, e non una condizione passeggera <sup>145</sup>.

Tuttavia, poichè la *ratio* dell'impedimento è quella di tutelare la libertà del consenso matrimoniale della donna, nel caso essa, pur nella situazione in cui si trova, volesse contrarre matrimonio, occorre la dispensa dall'impedimento, che può essere concessa solo quando non vi siano dubbi sulla libertà della donna, la quale, nonostante la situazione in cui si trova, sia in grado di prestare un libero consenso <sup>146</sup>.

Si deve poi precisare che l'impedimento del ratto è un fatto oggettivo che precede il matrimonio e che osta per la sua gravità alla valida celebrazione delle nozze, laddove la *vis et metus* (di cui al can. 1103 CJC) vizia il consenso matrimoniale nel momento stesso della sua manifestazione <sup>147</sup>. Sicchè, dato che l'impedimento del ratto inabilita il rapitore e la rapita a

142 Chiappetta, *o. c.*, p. 169.

143 H. Alwan, *o. c.*, l. c., p. 174.

144 Chiappetta, *o. c.*, p. 169.

145 Navarrete, *o. c.*, l. c., p. 87.

146 Così Chiappetta, *o. c.*, p. 169.

147 Per tutti, vedi Finocchiaro, *o. c.*, pp. 46-47.

porre un valido consenso matrimoniale, l'eventuale capo di nullità di *vis et metus* potrà essere addotto solo subordinatamente, cioè in quanto la sentenza ecclesiastica dichiara *non constare* della nullità del matrimonio per il capo dell'impedimento del ratto<sup>148</sup>.

Si può concludere sull'argomento nel senso che il can. 1089 non intende introdurre alcun cambiamento di contenuto circa l'impedimento in questione, pur avendo modificato notevolmente la redazione e la struttura del can. 1074 del vecchio Codice, con la conseguenza che, solo conoscendo previamente la norma, attraverso la storia del testo Tridentino e di quello del Codice del 1917 si può capire l'esatto contenuto e il senso del nuovo canone; d'altro canto, non si può dimenticare che si tratta di un canone, il 1089 CJC, che *jus vetus refert* e che quindi va interpretato secondo il principio enunciato nel can. 6, § 2<sup>149</sup>.

Piero Pellegrino

Università degli Studi di Lecce, Italia

148 Navarrete, o. c., l. c., p. 87.

149 Navarrete, o. c., l. c., p. 88: «*Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, stimandi sunt ratione etiam canonicae traditionae habita.*»